



COMUNE DI GRADO

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA PESCA NELLA
LAGUNA DI GRADO**

Approvato con deliberazione consiliare n.11 del 19.03.2019
Modificato con deliberazione consiliare n 9 del 26.05.2020

IL SINDACO
(Dario Raugna)
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

INDICE GENERALE

Art. 1	Pesca nella laguna di Grado	3
Art. 2	Oggetto	3
Art. 3	Pesca non professionale da parte dei residenti nel Comune di Grado titolari di uso civico	3
Art. 4	Pesca non professionale esercitata dai non residenti nel Comune di Grado	5
Art. 5	Rilascio del permesso di pesca	6
Art. 6	Lunghezze minime di cattura delle specie ittiche e divieti di pesca	7
Art. 7	Sanzioni amministrative	7
Art. 8	Destinazione degli introiti	7
Art. 9	Entrata in vigore e conseguenti abrogazioni	7

Art. 1

Pesca nella laguna di Grado

La laguna di Grado è gravata dall'uso civico di pesca a favore dei residenti nel Comune di Grado, così come previsto dalla L. n.1766/27, dal R.D. n.332/28 e s.m.i. nonché dalle successive fonti normative in materia.

Art. 2

Oggetto

Il presente Regolamento, nel rispetto delle normative sovraordinate esistenti, (es. direttive CE, Codice della Navigazione, etc.) disciplina l'esercizio della pesca non professionale da parte della collettività gradese, nonché le modalità per l'esercizio della stessa da parte dei soggetti non residenti nel territorio comunale *esclusivamente* previo rilascio di permessi da parte dell'Ente comunale.

Art. 3

Pesca non professionale da parte dei residenti nel Comune di Grado titolari di uso civico

L'esercizio della pesca da parte dei residenti nel Comune di Grado, regolamentata nel rispetto delle fonti normative di cui gli artt.1 e 2, è così disciplinata:

A. Attrezzi

E' consentito l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

- a. *Nassa*: max. n.10;
- b. *Passelera o passerella*: max n.5, lunghezza massima cadauna m.20, altezza massima m.1;
- c. *Gombina o bombina*: max. n.5, lunghezza massima cadauna m.20; maglia non inferiore a mm.26, altezza massima m.1;
- d. *Retisin o fureghin/scinei o senili*: max.m.100;
- e. *Palangrese o parangal*: max. 100 ami;
- f. *Pesca a mano del ghiozzo*;
- g. *Canna con o senza mulinello*: è consentito l'uso di un massimo di tre canne per persona, con non più di tre ami per ciascuna canna;
- h. *Lenza a mano con uno o più ami* (togna, bolentino): è consentito l'utilizzo di un numero massimo di tre lenze a persona, con non più di tre ami per ciascuna lenza.

Gli attrezzi di cui sopra sono riferiti per unità di imbarcazione, tranne che per i punti f), g) e h).

B. Pesca di molluschi bivalvi

L'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi nelle acque lagunari è consentito con le seguenti prescrizioni:


- a. i molluschi bivalvi possono essere raccolti nelle zone lagunari le cui acque sono state classificate dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Direttiva 91/492/CEE - 2073/05; Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.530 e Legge 20 novembre 1995 n.490, - Pacchetto Igiene; DGR n.923/2019);
- b. la pesca non professionale dei molluschi bivalvi è concessa nell'ambito lagunare di cui al comma a., nel rispetto dei fondali ricoperti da fanerogame marine, al di fuori delle concessioni assegnate e/o assegnabili per l'allevamento delle vongole veraci e ad almeno una distanza di 20 metri dai pali delimitanti tali aree;
- c. la pesca dei molluschi bivalvi deve essere svolta esclusivamente a mano;
- d. il quantitativo di molluschi bivalvi non può superare i 3 kg. al giorno/per persona e deve essere utilizzato solo per uso personale e/o familiare;
- e. qualora fosse necessario, in base alla legislazione vigente (D. Lgs. n.530/92 e dal Reg. 2073/2005; DGR n.923/2019), i molluschi pescati dai cittadini dovranno comunque essere sottoposti alla depurazione prima del loro consumo;
- f. resta fermo l'obbligo del rispetto di eventuali misure di sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi disposte dalle autorità competenti al fine di garantire la sicurezza degli alimenti.

C. Limiti del pescato

L'esercizio della pesca non professionale per i cittadini gradesi è concesso per non più di 5 kg. al giorno/per persona, salvo che non si tratti di un unico esemplare di peso superiore ai 5 kg., purché il pescato venga utilizzato esclusivamente per uso personale e/o familiare.

D. Marchiatura del pescato

Ai pesci, superiori a 500 grammi, trattiene come pescato personale, dovrà essere praticato un taglio sulla pinna caudale, come da immagine seguente:



E. Distanze di rispetto

In nessun caso la pratica della pesca sportiva dovrà arrecare danno alla pesca professionale, per cui si prescrive la distanza minima di 100 metri dalle reti segnalate e dai luoghi in cui sono in corso le operazioni di posa o di recupero delle reti.

Art. 4

Pesca non professionale esercitata dai non residenti nel Comune di Grado

L'esercizio della pesca da parte dei soggetti non residenti nel Comune di Grado, regolamentata nel rispetto delle fonti normative di cui all'art.2, é ammessa, previo ottenimento del permesso di cui all'art.5 del presente Regolamento, è così disciplinato:

A. Attrezzi

E' consentito l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

- a. *Canna con o senza mulinello*: è consentito l'uso di un massimo di tre canne per persona, con non più di tre ami per ciascuna canna;
- b. *Lenza a mano con uno o più ami* (togna, bolentino): è consentito l'utilizzo di un numero massimo di tre lenze a persona, con non più di tre ami per ciascuna lenza.

Gli attrezzi di cui sopra sono riferiti per unità di imbarcazione.

B. Pesca di molluschi bivalvi


Non è consentito l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi da parte dei soggetti non residenti nel Comune di Grado.

C. Limiti del pescato

L'esercizio della pesca non professionale, per i soggetti di cui al presente articolo, è permessa per non più di 3 Kg. al giorno/per persona, salvo che non si tratti di un unico esemplare di peso superiore ai 3 Kg. Il pescato dovrà essere utilizzato esclusivamente per uso personale e/o familiare.

D. Marchiatura del pescato

Ai pesci, superiori a 500 grammi, trattiene come pescato personale, dovrà essere praticato un taglio sulla pinna caudale, come da immagine seguente:



E. Distanze di rispetto

In nessun caso la pratica della pesca sportiva dovrà arrecare danno alla pesca professionale, per cui si prescrive la distanza minima di 100 metri dalle reti segnalate e dai luoghi in cui sono in corso le operazioni di posa o di recupero delle reti.

Art. 5
Rilascio del permesso di
pesca

La pesca non professionale, esercitata dai soggetti non residenti nel Comune di Grado, è subordinata al possesso del permesso rilasciato dal Comune; tale obbligo non sussiste per i minori di anni 18 (diciotto), non residenti nel Comune di Grado, che potranno esercitare la pesca se accompagnati da un residente nel Comune di Grado o da un detentore di permesso di pesca.

I minori accompagnati e l'accompagnatore dovranno comunque rispettare, complessivamente, i massimali del numero di attrezzi di cui agli artt.3 e 4.

L'istanza per il rilascio dello stesso dovrà essere presentata al Comune di Grado, con le modalità previste dal servizio preposto.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento costituisce, ad ogni buon conto, titolo per l'esercizio della pesca.

Le tipologie di permesso sono così identificate:

TIPO DI PERMESSO	VALIDITA'
permesso giornaliero	1 giorno
permesso settimanale	7 giorni
permesso mensile	30 giorni
permesso trimestrale	90 giorni
permesso semestrale	180 giorni
permesso annuale	360 giorni

Le tariffe saranno deliberate dall'organo comunale competente.

In caso di situazioni particolari, previa delibera di Giunta, potrà venir contingentato il numero di permessi rilasciabili.

Art. 6

Lunghezze minime di cattura delle specie ittiche e divieti di pesca

Nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente Regolamento, si illustrano le misure minime dei pesci pescati e trattenuti, e i periodi di divieto di pesca per ciascuna specie ittica.

Il mancato rispetto delle prescrizioni, previste nell'allegata tabella, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.7.

Art. 7

Sanzioni amministrative

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento (art.3, commi A, B, C, D; art.4, commi A, B, C, D, E e art.6) comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.20,00 (euroventi/00) a €.120,00 (eurocentoventi).

Il mancato possesso del permesso di pesca non professionale, esercitata da soggetti non residenti nel Comune di Grado, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.105,00 (eurocentocinque/oo) a €.630,00 (euroseicentotrenta/00).

Art. 8

Destinazione degli introiti












I proventi derivanti dai permessi di cui all'art.5, e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art.7, saranno impiegati per la salvaguardia e promozione dell'habitat lagunare e/o dell'attività di pesca.

Art. 9

Entrata in vigore e conseguenti abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente alla avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.

LUNGHEZZE MINIME DI CATTURA DELLE PRINCIPALI SPECIE ITTICHE DI ORIGINE MARINA RINVENIBILI NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE (LUNGHEZZA TOTALE)		
Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>		cm 9
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>		cm 40
Cefali Famiglia <i>Mugilidae</i>		cm 20
Go <i>Zosterisessor ophiocephalus</i>		cm 12
Mormora <i>Lithognathus mormyrus</i>		cm 20
Orata <i>Spanus aurata</i>		cm 20
Pagello fragolino <i>Pagellus erythrinus</i>		cm 15
Passera pianuzza <i>Platichthys flesus</i>		cm 15
Sarago maggiore <i>Diplodus sargus</i>		cm 23
Sardina <i>Sardina pilchardus</i>		cm 11
Sgombro <i>Scomber scombrus</i>		cm 18
Sogliola <i>Solea vulgaris</i>		cm 20
Spigola o Branzino <i>Dicentrarchus labrax</i>		cm 25
Triglie <i>Mullus</i> spp.		cm 11
Astice <i>Homarus gammarus</i>		cm 30
Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		cm 7
Cannolicchio <i>Solen</i> spp. - <i>Ensis</i> spp.		cm 8
Cappasanta <i>Pecten jacobaeus</i>		cm 10
Mitilo <i>Mitilus</i> spp.		cm 5
Ostrica <i>Ostrea edulis</i> / <i>Cassostrea</i> spp.		cm 6
Tartufo di mare <i>Venus verrucosa</i>		cm 2,5
Tellina <i>Donax trunculus</i>		cm 2
Vongole Famiglia <i>Veneridae</i>		cm 2,5

DIVIETI DI PESCA		
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>		Dall'1/01 al 31/03
Cheppia <i>Alosa fallax</i>		Tutto l'anno
Ghiozzetto cenerino <i>Potamoschistus canestrini</i>		Tutto l'anno
Ghiozzetto di laguna <i>Knipowitschia panizzae</i>		Tutto l'anno
Nono <i>Aphanius fasciatus</i>		Tutto l'anno
Storione comune <i>Acipenser sturio</i>		Tutto l'anno
Storione ladano <i>Huso huso</i>		Tutto l'anno
Storione cobice <i>Acipenser naccarii</i>		Tutto l'anno
Anellidi <i>Merphysa sanguinea</i> , <i>Hediste diversicolor</i> , <i>Perinereis</i> spp.		Dall'1/12 al 28/02
Corbola <i>Upogepia</i> spp.		Dall'1/06 al 31/07
Ficcio di mare <i>Paracentrotus lividus</i>		Dall'1/05 al 30/06